

Nuova formulazione dello

STATUTO

dell'Associazione

“SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI MACERATA”

(come modificato, con riguardo all'art.9, dall'Assemblea del 17.02.2010)

Art.1

Costituzione

Per iniziativa della Provincia di Macerata e con i soggetti che intenderanno aderire, nel rispetto delle singole autonomie, e secondo gli indirizzi della L.R. n.6/98, è costituita un'Associazione, con personalità giuridica riconosciuta, denominata “Sistema Museale della Provincia di Macerata”, con sede presso il Centro di Catalogo e Documentazione della Provincia di Macerata, in Corso della Repubblica, 28 in Macerata.

L'Associazione ha durata illimitata e non si prefigge scopo di lucro. L'eventuale cessazione dell'attività associativa potrà essere disposta dall'assemblea dei soci con voto favorevole dei due terzi dei componenti, compresa la Provincia di Macerata, socio fondatore.

Art.2

Finalità generali

L'Associazione si propone di:

- gestire in forma coordinata i servizi comuni di cui al successivo art.4 per i musei storico-artistici, archeologici, scientifici, folclorici, naturalistici e in genere di carattere culturale esistenti nel territorio provinciale, nonché tutti i beni mobili ed immobili di proprietà pubblica e privata di interesse storico, artistico, archeologico, scientifico, folclorico, naturalistico o comunque culturale che possono essere integrati funzionalmente all'organizzazione del Sistema Museale, secondo comuni standard espositivi, scientifici, didattici, documentativi e promozionali;
- offrire agli aderenti servizi di rete per quanto attiene la consulenza tecnica e scientifica, museale, espositiva, tecnico-impiantistica, l'assicurazione dei beni, la sicurezza, la documentazione editoriale e multimediale, la promozione turistica del Sistema Museale, al fine di armonizzare le politiche di gestione e, ove necessario, la direzione del museo;
- apprestare le condizioni per permettere agli aderenti di raggiungere i livelli minimi qualitativi e quantitativi delle dotazioni e delle prestazioni, come stabiliti dall'articolo 5,

comma 1, lettera a) della Legge Regionale n.6/98;

- organizzare e gestire itinerari artistici, storici, turistico-culturali, rivolti alla promozione dell'offerta culturale del territorio provinciale nel suo complesso e l'interazione dei musei con il territorio e con il patrimonio storico ed architettonico diffuso, anche al fine di favorire e valorizzare l'occupazione locale, anche attraverso attività di formazione professionale;
- fornire agli associati servizi di progettazione per lo sviluppo ed il sostegno del Sistema Museale e qualsiasi altro servizio ritenuto utile per la gestione e lo sviluppo delle reti museali e dei musei della Provincia, di concerto con gli altri organismi pubblici e privati competenti o interessati, elaborando la proposta di programma;
- predisporre azioni di monitoraggio e di controllo degli standard;
- valutare l'analisi della domanda e dell'offerta;
- svolgere attività di tipo promozionale;
- fornire eventuali servizi di supporto a soggetti terzi non soci, previa valutazione caso per caso e sottoscrizione di apposita convenzione.

Art.3

Diritti degli associati

L'adesione all'Associazione, le cui quote sono stabilite al successivo art. 5, dà diritto a:

- concorrere all'individuazione delle linee di sviluppo del Sistema Museale;
- avvalersi della consulenza tecnica, scientifica, museale, impiantistica che verrà messa a disposizione dall'Associazione;
- inserire il proprio patrimonio nelle comuni iniziative di valorizzazione e di promozione.

Art. 4

Servizi comuni

Tali servizi vengono individuati nei seguenti:

- attività culturali e promozionali di comune interesse che coinvolgano settori rilevanti del territorio provinciale;
- produzione e fornitura di pubblicazioni e di altri materiali di uso comune tra i soggetti associati, da porre in vendita o da distribuire diversamente;
- attuazione delle finalità generali, di cui al precedente art. 2, i cui interventi di programmazione verranno individuati annualmente, nel rispetto delle disponibilità economica.

I servizi in parola saranno gestiti, di norma, mediante la stipula di convenzioni con i soggetti interessati.

Art. 5

Soci

Possono assumere la qualità di soci dell'Associazione, previo versamento della relativa quota associativa, tutti i proprietari , pubblici o privati, di collezioni storiche, artistiche, archeologiche, scientifiche, antropologiche, folcloriche o, comunque, di interesse culturale, o di beni immobili di interesse storico-artistico che siano già aperti al pubblico e resi di generale fruizione, sia in forma permanente che stagionale, o limitata nel tempo per un periodo, comunque predeterminato, anche non consecutivo, non inferiore a sessanta giorni, o, comunque i Comuni che, sulla base di intese formalmente sottoscritte, gestiscano beni anche di diversa proprietà.

Possono inoltre aderire, in qualità di soci sostenitori, enti ed istituzioni pubbliche o privati interessati allo sviluppo dell'Associazione.

I soci si dividono in ordinari, sostenitori, promotori, partecipanti.

Sono soci ordinari gli enti pubblici ed i soggetti privati che, aderendo all'Associazione, si impegnano a versare le seguenti quote annuali:

- Comuni fino a 3.000 abitanti: quota di €. 258
- Comuni fino a 5.000 abitanti: quota di €. 516
- Comuni fino a 10.000 abitanti: quota di €. 1.032
- Comuni fino a 20.000 abitanti: quota di €. 1.549
- Comuni oltre i 20.000 abitanti: quota di €. 2.066
- Comunità Montane ed altri enti pubblici: quota di €. 2.582
- Soggetti privati proprietari di un museo: quota di €. 775
- Soggetti privati proprietari di più musei: quota di €. 1.808
- Diocesi: quota di €. 1.291.

Sono soci sostenitori quelli che versano una quota annuale di €. 7.747; i loro rappresentanti partecipano a pieno titolo all'assemblea.

L'unico socio promotore è la Provincia di Macerata che versa una quota annuale di €. 7.747.

Sono soci partecipanti i soggetti, pubblici e privati, che, pur possedendo i requisiti richiesti per essere soci ordinari, hanno deciso di non versare la quota associativa; i loro rappresentanti, previa ammissione votata dall'Assemblea, hanno diritto a partecipare all'assemblea, pur non esercitando il diritto di voto.

Le quote associative dovranno essere versate, di norma, entro il mese di marzo di ciascun anno.

La donazione di beni o servizi il cui valore sia di un importo non inferiore ad €. 7.747 dà diritto all'ente erogante di essere ammesso all'Associazione, quale socio sostenitore per la durata di un anno.

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono organi di indirizzo e di controllo dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Presidente

Sono organi di gestione dell'Associazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione

- b. il Direttore
- c. il Comitato Tecnico Scientifico, se istituito.

Art. 7

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci nelle persone dei legali rappresentanti o loro delegati.

I Comuni fino a 15.000 abitanti saranno rappresentati ciascuno da n. 1 componente.

I Comuni sopra i 15.000 abitanti e le Comunità Montane saranno rappresentati ciascuno da n. 2 componenti.

La Provincia di Macerata sarà rappresentata da n.3 componenti.

I Soci sostenitori saranno rappresentati ciascuno da n. 3 componenti.

Le Diocesi saranno rappresentate ciascuna da n. 2 componenti.

I privati proprietari di un museo saranno rappresentati ciascuno da n. 1 componente.

I privati proprietari di più di un museo saranno rappresentati ciascuno da n. 2 componenti.

L'Assemblea delibera:

- l'indirizzo generale dell'associazione e la programmazione annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- la definizione degli standard e dei criteri di monitoraggio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- le variazioni e gli storni di bilancio;
- le modifiche dello Statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- l'ammissione dei nuovi Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l'elezione del Comitato tecnico-scientifico;
- l'erogazione del gettone di presenza e l'entità del suo importo, da erogare ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico.

L'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione:

- programmi di studi e ricerche, di formazione e aggiornamento professionale, di comunicazione, di promozione e marketing;
- programmi di ottimizzazione dinamica (museo/politiche territoriali/turismo).

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, anche su richiesta dei due terzi dei soci, mediante posta ordinaria da inviare a domicilio dei suoi componenti otto giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea si ritiene validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero dei suoi componenti.

L'Assemblea viene convocata, di norma, almeno tre volte l'anno:

- entro il mese di marzo per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
- entro il mese di maggio per la proposta al Consiglio di Amministrazione dei programmi di sua competenza;
- entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno

successivo.

Art. 8 **Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente della Provincia o suo delegato; in quanto tale dura in carica fino alla scadenza del mandato o, se delegato, fino alla revoca della stessa; il Presidente dell'Associazione è membro di diritto sia dell'assemblea che del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e sta in giudizio sia come attore che convenuto; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento in tutte le predette funzioni.

Art.9 **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea nel suo seno, è composto da **n.14 membri**, così distinti:

- n. 1 designato dai rappresentanti delle Diocesi, con la qualifica di Vice Presidente;
- n. 1 designato dai rappresentanti delle Fondazioni;
- n. **10 eletti tra i rappresentanti dei Comuni e dei privati proprietari dei musei**, rispettando il principio della rappresentanza territoriale;
- il Presidente dell'Associazione ed il Direttore dell'Associazione che ne fanno parte di diritto.

In caso di voto paritario, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta continuativamente; i componenti dimissionari o decaduti verranno sostituiti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, anche su richiesta dei due terzi dei componenti, mediante posta ordinaria da inviare a domicilio degli interessati otto giorni prima della data di convocazione. In caso di manifesta urgenza è consentita la convocazione mediante fax , telefono o per posta elettronica, da farsi, comunque con un preavviso di almeno 48 ore.

Al Consiglio spetta deliberare su tutte le materie che non rientrino nella specifica competenza dell'Assemblea, così come indicate nel precedente art. 7.

Il Consiglio formula e propone all'approvazione dell'Assemblea la programmazione annuale.

Al Consiglio sono affidate l'ordinaria e la straordinaria amministrazione per i servizi di interesse comune, quali:

- l'organizzazione dell'Associazione;
- l'accettazione di lasciti e di donazioni;

- l'erogazione di contributi;
- l'assunzione di personale
- il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale;
- l'instaurazione di rapporti professionali;
- il conferimento di incarichi di consulenza specifica;
- la nomina del Direttore dell'Associazione.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Componente il Consiglio di Amministrazione non danno luogo a corresponsione di indennità alcuna, anche se può essere prevista l'erogazione di un gettone di presenza per la partecipazione a riunioni formalmente convocate.

Art. 10 **Ufficio di Presidenza**

Per la gestione operativa dell'Associazione, il Presidente può avvalersi dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente stesso, dal Vice Presidente e dal Direttore, al fine di rendere operativi i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 11 **Direttore**

Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che abbiano maturato esperienza gestionale, almeno triennale, debitamente documentata, nel settore pubblico o privato, nonché nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali, preferibilmente scelto tra i dirigenti degli Enti associati.

Il Direttore dell'Associazione è responsabile del coordinamento di tutte le funzioni organizzative dell'Associazione e delle sue attività, in particolare:

- garantisce la realizzazione dei programmi e degli indirizzi, anche con attività propositiva e progettuale che sia di impulso all'organizzazione, con ampia autonomia operativa, sulla base dei deliberati dell'Associazione e delle risorse assegnate;
- coordina il personale e gli eventuali collaboratori esterni, sovrintende al rispetto dei contratti e degli accordi stipulati dall'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali;
- è responsabile della regolarità amministrativa e finanziaria degli atti e dell'attività dell'Associazione, salvo per quanto riguarda le specifiche competenze riservate al Presidente;
- cura la predisposizione dello schema di bilancio di previsione e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
- sottoscrive i contratti in nome e per conto dell'Associazione, gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento, cura la regolare tenuta dei registri dell'Associazione.

Art. 12

Comitato tecnico-scientifico

Può essere nominato dall'Assemblea su proposta del Direttore, al fine di collaborare con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore stesso nella individuazione delle risorse umane, strumentali, economiche, utili all'attuazione dei programmi e dei progetti avviati dall'Associazione.

Il Comitato sarà composto da un massimo di n.5 esperti in materia di beni culturali, con particolare competenza nelle problematiche connesse alle diverse tipologie museali aderenti all'Associazione.

Il Comitato dura in carica per due anni.

Art. 13

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi di enti pubblici e di privati;
- proventi derivanti dall'attività sociale;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti.

I beni mobili ed immobili in dotazione all'Associazione sono elencati in un apposito registro tenuto dal Direttore.

Nel caso di cessazione dell'attività dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto alla Provincia di Macerata per essere destinato al perseguimento di uno o più obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 14

Gestione Finanziaria

L'Associazione, nell'espletamento dei propri compiti, persegue l'obiettivo dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, uniformandosi a criteri di efficienza e di economicità; persegue i propri compiti sia con i mezzi messi a disposizione dai soci che con le entrate provenienti dalle contribuzioni, dalla propria attività, dalle donazioni e dai lasciti.

Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio dell'Associazione e sono da questa accertate e riscosse; l'Associazione ne dispone in piena autonomia ed articola la propria contabilità in un sistema di previsione e di rendicontazione di tipo economico, finanziario e patrimoniale.

Il bilancio di previsione annuale costituisce lo strumento di programmazione cui si uniforma anche il programma di attività dell'Associazione.

Il Direttore predisporre il progetto di bilancio, corredato del programma generale di

attività, con l'indicazione delle entrate con le quali far fronte alle spese previste; la proposta di bilancio di previsione viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve risultare a pareggio e la sua approvazione costituisce per l'Associazione l'autorizzazione alla spesa nei limiti ivi previsti.

Eventuali variazioni o storni vengono deliberati dall'Assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il Direttore predispone una relazione sull'attività svolta nell'anno, allegandola al conto consuntivo di gestione; l'una e l'altro debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 15

Norma finale

Le eventuali modifiche al presente Statuto, purchè approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, non necessitano di essere recepite con atto notarile.